



*Procedura per l'effettuazione di
Operazioni con Parti Correlate*

U.O. Societario	Direzione Affari legali	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
S.Cinque Stefania Cinque	A. Genovese Angelo Genovese	M. Gasperoni

Versioni

N. revisione	Oggetto revisioni	Data
1.0	Prima stesura	26/09/2016

Documenti Correlati

1. Anagrafica di processo Legale e Societario
2. Procedura di Acquisto
3. Codice Etico Societario del 21/07/2006 e successivi aggiornamenti
4. Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01 del 11/12/2014 e successivi aggiornamenti

Referente della procedura

Stefania Cinque (Responsabile U.O. Societario)

Indice

1	Premessa.....	3
2	Definizioni.....	3
3	Registro delle Parti Correlate.....	5
4	Procedura per l'approvazione delle Operazioni con Parte Correlata di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea.....	5
5	Delibere-quadro.....	6
6	Esenzioni.....	7
7	Disposizioni Finali.....	7

1 Premessa

La presente Procedura (La "Procedura"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tirreno Power in data 26 settembre 2016, definisce le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, così come di seguito definite, poste in essere direttamente dalla Società ed eventualmente indirettamente per il tramite di Società Controllate.

2 Definizioni

Ai fini di quanto previsto nella presente procedura ed in aggiunta alle definizioni che precedono e che seguono, le espressioni e/o i termini riportati con lettera iniziale maiuscola hanno il seguente significato:

- **"Amministratore Indipendente"**: l'Amministratore individuato attraverso la specifica procedura ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25.2 dello Statuto della Società
- **"Amministratore non correlato"**: l'amministratore diverso dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate
- **"Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard"**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo
- **"Funzione Preposta"**: la U.O. Segreteria Societaria

- **"Funzione Aziendale"**: funzione, direzione od organo aziendale ai quali, in base all'organizzazione interna e alla distribuzione dei compiti e delle funzioni, compete proporre e/o eseguire l'Operazione con Parti Correlate
- **"Operazione o Operazione con Parte Correlata"**: qualunque trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni fra la Società e una o più Parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo; a titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; le prestazioni di lavori, servizi e forniture; la concessione o l'ottenimento di finanziamenti e garanzie; le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione; ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale
- **"Operazioni ordinarie"**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.
- **"Parti Correlate"**:
 - a) I soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate):
 - i) controllano Tirreno Power;
 - ii) sono controllati da Tirreno Power;
 - iii) condividono con Tirreno Power il medesimo soggetto controllante;
 - iv) detengono una partecipazione in Tirreno Power tale da poter esercitare una influenza notevole¹ su quest'ultima;
 - v) controllano congiuntamente Tirreno Power;
 - b) le società collegate a Tirreno Power;
 - c) le joint venture cui partecipa Tirreno Power;
 - d) gli Amministratori di Tirreno Power,
 - e) gli stretti familiari² dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
 - f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; nonché i dirigenti con funzioni strategiche e in ogni caso i dipendenti con funzioni apicali,

¹ l'influenza notevole "è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo". Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario

² si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con Tirreno Power. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente

3 Registro delle Parti Correlate

Tirreno Power istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente art. 3. Tale registro è suddiviso nelle seguenti due sezioni:

Sezione Registro Imprese/Persone Giuridiche;

Sezione Registro Persone Fisiche e soggetti ad esse correlati

La predisposizione e l'aggiornamento del registro Parti Correlate sono effettuati dalla Funzione Preposta

Il responsabile della Funzione Preposta provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore di Tirreno Power l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente art. 2.

In ogni caso la Funzione Preposta provvede ad aggiornare il registro con periodicità almeno semestrale.

4 Procedura per l'approvazione delle Operazioni con Parte Correlata di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea

Qualora alla Funzione Preposta venga segnalata dalla Funzione Aziendale l'esigenza di concludere una Operazione con Parte Correlata, con congruo anticipo, anche in relazione alle caratteristiche dell'Operazione, rispetto alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione/Assemblea, appositamente convocati per l'approvazione dell'Operazione, si osserverà la seguente procedura.

1. Per Operazioni di competenza del Consiglio la Funzione Preposta provvede a trasmettere ai componenti il Consiglio stesso e il Collegio Sindacale adeguata documentazione informativa sulle medesime Operazioni, predisposta dalla Funzione Aziendale e contenente le informazioni sulla controparte, sulle principali caratteristiche e condizioni economiche dell'operazione e, qualora le condizioni dell'Operazione oggetto di esame siano definite "equivalenti a quelle di mercato o standard", gli oggettivi elementi di riscontro; Il Consiglio approverà con le maggioranze previste dallo Statuto Sociale.
2. Per Operazioni di competenza dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, previa propria deliberazione di approvazione della proposta di Operazione,

provvede, per il tramite della Funzione Preposta, a trasmettere adeguata informativa/documentazione, contenente le informazioni sulla controparte, sulle principali caratteristiche e condizioni economiche dell'operazione e, qualora le condizioni dell'Operazione oggetto di esame siano definite "equivalenti a quelle di mercato o standard", gli oggettivi elementi di riscontro.

3. L'elenco delle Operazioni con Parti Correlate approvate verrà trasmesso dalla Funzione Preposta alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo per gli adempimenti di cui all'art. 18.5 lette. (j) del Restated Facility Agreement (Accordo di Riscadenziamento del 16.12.2015).

5 Delibere-quadro

Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso le delibere-quadro:

- a) hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
- b) si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dal precedente art 4, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4, fatto salvo quanto previsto al punto 3. del medesimo articolo.

La Funzione Aziendale, alla quale compete compiere l'Operazione prevista tra le Operazioni della delibera -quadro, tempestivamente, anche a mezzo e-mail, informa i Consiglieri Indipendenti di Tirreno Power, la Direzione Affari Legali e la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della conclusione della Operazione.

Il Direttore Generale, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere-quadro

6 Esenzioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Tirreno Power.

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle deliberazioni relative al compenso del Direttore Generale o più in generale degli alti dirigenti con responsabilità strategiche ed ei dipendenti con funzioni apicali.

7 Disposizioni Finali

Il Consiglio di Amministrazione di Tirreno Power valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
